



**Angela Patrizia Tavani**

(ricercatrice di Diritto Canonico ed Ecclesiastico nella II Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro)

**L'esclusione della dignità sacramentale nella giurisprudenza  
coram Stankiewicz \***

**SOMMARIO:** 1. Premessa - 2. La Commissione Teologica Internazionale e il Magistero Pontificio - 3. Importanza delle Allocuzioni di Giovanni Paolo II - 4. Collocazione sistematica dell'esclusione della dignità sacramentale - 5. La prova della esclusione della dignità sacramentale - 6. Considerazioni conclusive.

**1 - Premessa**

Nel repertorio delle sentenze pronunciate da S.E. Mons. Stankiewicz, in qualità di Prelato Uditore prima e poi Decano della Rota Romana, assume valore centrale la decisione del 27 febbraio 2004<sup>1</sup>. Questa, infatti, è l'unica relativa ad una causa in cui il matrimonio è stato accusato di nullità per esclusione della dignità sacramentale. Essa pone un punto fermo nel fervente dibattito dottrinale e giurisprudenziale, delineando esplicitamente il corretto schema interpretativo della esclusione della dignità sacramentale nel giudizio di nullità matrimoniale, in conformità alle Allocuzioni alla Rota Romana del 2001 e del 2003 pronunciate da Giovanni Paolo II, che hanno messo in assoluto rilievo la realtà naturale del matrimonio, che è in se stesso

---

\* Il contributo è destinato alla pubblicazione nel volume (a cura di J. Kowal e J. Llobell), *Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, in corso di stampa per i tipi della Libreria Editrice Vaticana.

<sup>1</sup> Pubblicata in *Periodica de re canonica*, vol. 97 (2008), 507-540. Nella causa in questione, in primo grado, il dubbio veniva apertamente concordato per la sola esclusione della sacramentalità e la sentenza fu affermativa. I Giudici di prima istanza, favorevoli alla nuova impostazione dottrinale e giurisprudenziale, articolano la parte *in iure* della decisione considerando la sacramentalità come una delle proprietà essenziali del matrimonio; sostengono, di conseguenza, che "se uno o entrambi i nubenti dovessero escludere con atto positivo di volontà la sacramentalità, contrarrebbero invalidamente: poiché si intenderebbe un matrimonio essenzialmente diverso da quello che per i battezzati esso è, cioè un sacramento". La causa fu rinviata ad ordinario esame con decreto c. Stankiewicz del 27 febbraio 1998 e, infine, la sentenza fu negativa.



sacramento, a prescindere dalla fede dei nubendi. Il Ponente affronta dal punto di vista tecnico-giuridico il tema della esclusione della dignità sacramentale dal consenso nuziale, che egli ritiene possa trovare spazio, nel giudizio di nullità del matrimonio, sia in quanto si escluda la sacramentalità con atto positivo di volontà assoluto e prevalente, al punto da investire anche il *matrimonium ipsum*, sia con semplice atto di volontà. Si tratta di una vera e propria *lectio magistralis* sull'argomento.

Il delicato tema è stato affrontato dal Ponente anche in precedenti sentenze nelle quali, tuttavia, il capo concordato non era quello della esclusione della dignità sacramentale ma piuttosto quello della esclusione dell'indissolubilità, della simulazione totale, dell'errore che determina la volontà.

## 2 - La Commissione Teologica Internazionale e il Magistero Pontificio

Significativa è la scelta del Ponente di introdurre la parte *in iure* con quelle *Propositiones* approvate dalla Commissione Teologica Internazionale del 1977 che attribuiscono, dal punto di vista teologico (profilo dal quale non può prescindersi quando ci si accosta a questo delicatissimo argomento), una indiscussa centralità al matrimonio cristiano, che rappresenta non solo il mistero dell'unione tra Cristo e la Chiesa<sup>2</sup> e il segno di salvezza che conferisce la grazia di Cristo<sup>3</sup>, ma anche, concretamente, la chiesa di Cristo nel mondo tanto che, perciò, viene chiamato «chiesa domestica»<sup>4</sup>. Il Ponente richiama, infatti, i passi in cui si legge che il matrimonio appartiene all'ordine della Creazione e, pur essendo *institutum naturae*, è *ab origine* sacramento<sup>5</sup>.

A quelle *Propositiones* Stankiewicz dedica ampio spazio nella parte *in iure* della sentenza ed espone la conseguenza cui era giunta la

<sup>2</sup> **COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS**, *De doctrina catholica sacramenti matrimonii* [1977]. *Propositiones* n. 2.1., in *Enchiridion Vaticanum*, Documenti ufficiali della Santa Sede [1977-1979], 6, EDB, Bologna 2001, 381, n. 490.

<sup>3</sup> **COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS**, *De doctrina*, cit., 381, n. 491.

<sup>4</sup> **COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS**, *De doctrina*, cit., 381, n. 490.

<sup>5</sup> "Cum omnia in Christo, per Christum et in Christum creata sint, matrimonium, quatenus verum institutum est Creationis, figura evadit mysterii unionis Christi Sponsi cum Ecclesia Sponsa et aliquo modo in hoc mysterium ordinatur. Hoc ipsum matrimonium inter duos baptizatos celebratum evenit ad dignitatem sacramenti proprie dicti, id est ad significandum atque participandum amorem sponsalem Christi cum Ecclesia": **COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS**, *De doctrina*, cit., 384, n. 494.



Commissione Teologica Internazionale, confermando la tesi della inseparabilità tra matrimonio e sacramento e considerando quest'ultimo non come qualcosa di estrinseco, accessorio o accidentale, ma intrinseco proprio dell'essenza del matrimonio<sup>6</sup>. In sostanza, la Chiesa «nullo modo» può riconoscere come vero matrimonio una unione che non sia sacramentale, qualora si realizzi fra persone battezzate<sup>7</sup>.

Spostandosi dal piano teologico a quello giuridico, il Ponente sottolinea che non solo questa verità (amore sponsale di Cristo con la Chiesa) è stata trasposta nel diritto matrimoniale canonico e cioè che: «*Matrimoniale foedus ... a Christo Domino ad sacramenti dignitatem evectum est*», ma anche la naturale conseguenza dell'inseparabilità del contratto dal sacramento è stata trasfusa in termini giuridici «*Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum*» (can. 1012 § 2 CJC; can. 1055 § 2 C.I.C.).

Peraltro, il can. 1055 § 2 del codice giovanneo-paolino non si riferisce ad un contratto che diviene sacramento o acquisisce la proprietà della sacramentalità, ma che è sacramento<sup>8</sup>.

Successivamente, il Ponente ripercorre le tappe più significative che si sono susseguite dal 1977 in poi, e, richiamando la fattispecie del matrimonio dei battezzati non credenti, pone in rilievo la questione della connessione tra fede personale dei nubendi e valida celebrazione del matrimonio. Dopo aver ricordato il principio espresso dalla Costituzione conciliare *Sacrosantum Concilium*, per cui i sacramenti

---

<sup>6</sup> “*Inter duos baptizatos matrimonium ut institutum Creationis scindi nequit a matrimonio sacramento. Nam baptizatorum coniugii sacramentalitas non est ei accidentalis, ita ut adesse vel abesse possit, sed eius essentiae ita inhaeret ut ab eo separari non possit*”: *ibidem*, 385, n. 495; “*Pro Ecclesia enim inter duos baptizatos non existit matrimonium naturale a sacramento separatum, sed tantum matrimonium naturale ad dignitatem sacramenti evectum*”: **COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS**, *De doctrina*, cit., 389, n. 498.

<sup>7</sup> “*Proinde inter baptizatos dari non potest vere seu realiter ullus alias status coniugalis diversus ab eo in quo mulier et vir christiani, irrevocabili consensu personali sese libere mutuo tradentes atque accipientes sicut coniuges, radicitus a “duritia cordis sui” (cfr. Mt 19) admuntur; ac per sacramentum adsumuntur vere et realiter in mysterium coniunctionis sponsalis Christi cum Ecclesia, ita ut possibilitas realis eis detur in caritate perpetua vivendi. Itaque ecclesia nullo modo recognoscere potest duo baptizatos versari in statu coniugali consentaneo eorum dignitati et modo essendi novae creaturae in Christo, nisi sacramento matrimonii sint uniti*”: **COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS**, *De doctrina*, cit., 386, n. 496.

<sup>8</sup> **C.J.ERRAZURIZ M.** *Contratto e sacramento: il matrimonio, un sacramento che è contratto. Riflessioni attorno ad alcuni testi di San Tommaso d'Aquino in AA.VV., Matrimonio e sacramento*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004, 43-56.



«fidem supponunt» tanto che «fidei sacramenta dicuntur»<sup>9</sup>, Stankiewicz si sofferma sulla *Propositio* enunciata dalla Commissione Teologica Internazionale che aveva incoraggiato la nuova impostazione (della dottrina prima e della giurisprudenza dopo) della esclusione della sacramentalità del matrimonio, come capo autonomo di nullità, inquadrabile nella ipotesi della simulazione parziale. La Commissione Teologica Internazionale, infatti, nel 1977 affermò che una traccia di fede è indispensabile per una fruttuosa ricezione del sacramento del matrimonio, sebbene la validità non necessariamente implica la fruttuosità del matrimonio sacramentale. L'intenzione richiesta, cioè, di fare ciò che fa Cristo e la Chiesa, è la condizione minima affinché il consenso divenga un vero atto umano sotto l'aspetto del sacramento. Si precisa nella *Propositio* che, per quanto la questione dell'intenzione e quella della fede personale dei nubenti non debbano essere confuse, tuttavia non possono essere tenute totalmente distinte. La vera intenzione trae origine e si nutre di fede viva.

Sulla base di tali premesse, il Ponente richiama il dubbio emerso in sede di Commissione Teologica, dal quale è scaturito il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, sull'ammissibilità della esclusione della dignità sacramentale tra le ipotesi di simulazione parziale: se non sia possibile rinvenire alcuna traccia di fede, tale da far scaturire il desiderio di grazia e salvezza, sorge il dubbio se ci sia la suddetta intenzione generale e realmente sacramentale e se il matrimonio contratto sia valido oppure no. La fede personale dei contraenti, di per sé, non è costitutiva della sacramentalità del matrimonio, ma senza alcuna fede personale la validità del sacramento resta inficiata<sup>10</sup>.

Altra tappa fondamentale per lo studio di questa fattispecie è stato il Sinodo dei Vescovi del 1980, cui la sentenza fa riferimento. Le *Propositiones*, soprattutto la n. 12, sollevarono il problema del grado di maturità della fede, nonché della coscienza di fare ciò che fa la Chiesa, in cui non deve mancare una minima *intentio credendi etiam cum Ecclesia*<sup>11</sup>. Con l'approvazione della Proposizione n. 12 i Padri intesero rivalutare il ruolo che nella celebrazione del matrimonio possiede la fede, che la presuppone, la alimenta, la fortifica e la esprime. Si riteneva necessario esaminare quale fosse la forma di fede che si richiede nei

<sup>9</sup> *Constitutio de Sacra Liturgia Sacrosantum Concilium*, n. 59, in *Enchiridion Vaticanum*, Documenti ufficiali del Concilio Vaticano II, 1, EDB, Bologna, 2002, 393, n. 107.

<sup>10</sup> **COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS**, *De doctrina*, cit., *Propositio* 2.3., (cfr. nt. 2), 383, n. 492.

<sup>11</sup> *Synodus Episcoporum, Elenco delle Proposizioni* (24 ottobre 1980), n. 12, in *Enchiridion Vaticanum*, Documenti Ufficiali della Santa Sede, VII, EDB, Bologna, 1982, 678-680, nn. 714-718.



nubendi per la validità del sacramento, insieme con la manifestazione di segni di fede personale, esigendosi sempre, perciò, l'intenzione minima di credere nella Chiesa, quale presunzione dell'esistenza dell'intenzione postulata per la validità del sacramento.

Nel 1981, con l'Esortazione Apostolica *Familiaris Consortio*<sup>12</sup>, Giovanni Paolo II chiarisce che non si esige la fede personale da parte dei nubendi battezzati; al riguardo, in un Suo studio coevo alla sentenza del 27 febbraio 2004, il Decano si premura di precisare che

«... secondo il magistero pontificio, la retta intenzione di accogliere il progetto di Dio sul matrimonio equivale implicitamente all'acconsentire a ciò che la Chiesa intende fare quando celebra il matrimonio»<sup>13</sup>.

Aggiunge ancora il Decano, facendo richiamo, peraltro, a due sue pronunce, una del 1988 e l'altra del 1991:

«In base a queste premesse qualche decisione rotale arriva alla conclusione che la retta intenzione di accettare il vero matrimonio implica una traccia della fede. Tale intenzione, quindi, contiene il 'minimum dispositionis personalis ad valide contrahendum' anche per il non credente e pertanto 'quodam vestigio fidei innititur'».

Infatti, seguendo il ragionamento della *Familiaris consortio*,

«la decisione di sposarsi secondo 'il progetto divino', cioè 'di impegnare nell'irrevocabile consenso coniugale tutta la vita in un amore indissolubile ed in una fedeltà incondizionata, implica realmente...un atteggiamento di profonda obbedienza alla volontà di Dio, che non può darsi senza la sua grazia'. E proprio questa disposizione personale può essere chiamata l'obbedienza della fede, fede come obbedienza, in quanto consiste in 'un atteggiamento personale fondamentale che trova la sua espressione nell'obbedienza'»<sup>14</sup>.

Il richiamo alla obbedienza alla fede viene ribadito anche nella

<sup>12</sup> Esortazione Apostolica *Familiaris Consortio*, in A.A.S., 74 (1982), 163-165, n. 68. Il significato della forma canonica e del patto coniugale vengono tenuti ben distinti. La fede di ciascun contraente non costituirebbe requisito essenziale per la valida celebrazione del matrimonio cristiano; essa potrebbe dare un senso al segno liturgico, ma il segno liturgico non si identifica con la celebrazione del matrimonio.

<sup>13</sup> A. STANKIEWICZ, *La giurisprudenza in tema di esclusione della sacramentalità del matrimonio*, in AA.VV., *Matrimonio e sacramento*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004, 109.

<sup>14</sup> A. STANKIEWICZ, *La giurisprudenza*, cit. (cfr. nt. 13), 109-110.



sentenza che stiamo esaminando<sup>15</sup>, a corredo del richiamo alla *Familiaris Consortio*<sup>16</sup> operato nella parte *in iure*.

È importante evidenziare le considerazioni conclusive cui giunge Stankiewicz nel suo studio, più sopra richiamato:

«... la mancanza della fede di per sé, secondo la prevalente giurisprudenza, non avrà rilevanza invalidante il consenso in presenza della ‘recta intentio’ di celebrare il vero matrimonio. Ma nel campo probatorio essa rimane un elemento indispensabile per provare l’esclusione della sacramentalità, dove ‘maius pondus aquirit defectus fidei’ come nell’esclusione dell’indissolubilità»<sup>17</sup>.

### 3 – Importanza delle Allocuzioni di Giovanni Paolo II

Il tormentato percorso della esclusione della sacramentalità nell’ambito delle ipotesi giuridicamente rilevanti per la dichiarazione di nullità del matrimonio ha uno dei suoi passaggi essenziali nella *Familiaris Consortio*, che pur non essendo un testo di carattere squisitamente giuridico, enuclea però un concetto che, in seguito, si rivelerà presupposto per delimitare fortemente la potenziale espansività della fattispecie. In detta Esortazione viene ribadito, ancora una volta, che il matrimonio è sacramento di una realtà già esistente nell’ordine della Creazione. Tale forte richiamo conduce inevitabilmente all’indebolimento del nesso causale, in precedenza tenuto in grande considerazione, tra fede dei nubendi e validità del matrimonio.

Il Ponente, ricorda il pensiero di Giovanni Paolo II espresso nell’Allocuzione alla Rota Romana del 2001, in cui, riprendendo quanto già affermato nella *Familiaris Consortio*, mette in guardia dai gravi ed imminenti pericoli scaturenti da alcune sentenze, che tentano di esigere peculiari disposizioni per la validità del sacramento del matrimonio,

<sup>15</sup> Cfr. sentenza c. Stankiewicz, 27 februarii 2004, cit. (cfr. nt. 1), 517, n. 10.

<sup>16</sup> Scrive il Ponente nella sentenza in esame: «In hac autem personali dispositione, acceptandi nempe ulla limitatione et restrictione dei consilium de matrimonio, saltem implicite inest aliquod vestigium fidei, quae tamquam ‘oboedientia fidei’ operatur»; e ancora: «in fidei oboedientia ‘la fede è soprattutto un atteggiamento personale fondamentale che trova la sua espressione esistenziale nell’obbedienza’»: cfr. J. AUER, J. RATZINGER, *Piccola dogmatica cattolica*, vol. IV, 1, *Gesù il Salvatore. Cristologia*, tr. it., CE, Assisi, 1993, 518. Infatti, aggiunge il Ponente, «in fide oboedire (ob-audire) est se libere audito submittere verbo, quia eius veritas a Deo, qui ipsa veritas est, praestatur (*Catechismus Catholicae Ecclesiae*, Libreria Editrice Vaticana, Città del vaticano, 1997, 44, n. 144)»: *ibidem*, 516, n. 10.

<sup>17</sup> A. STANKIEWICZ, *La giurisprudenza*, cit., (cfr. nt. 13), 110. L’Autore richiama, a tal proposito, una c. Serrano del 1 giugno 1990, *RRDec.*, vol. LXXXII, 439, n. 14.



cioè a dire «requisiti intenzionali o di fede che andassero al di là di quello di sposarsi secondo il piano divino del principio»<sup>18</sup>.

Non manca il Decano di citare l'importante Allocuzione alla Rota Romana del 2003 di Giovanni Paolo II in cui lo stesso Sommo Pontefice chiarisce:

«L'importanza della sacramentalità del matrimonio e la necessità della fede per conoscere e vivere pienamente tale dimensione, potrebbe anche dar luogo ad alcuni equivoci, sia in sede di ammissione alle nozze che di giudizio sulla loro validità...la Chiesa non rifiuta la celebrazione delle nozze a chi è *bene dispositus* anche se imperfettamente preparato dal punto di vista soprannaturale, purché abbia la *retta intenzione* di sposarsi secondo la realtà naturale della coniugalità. Non si può infatti configurare, accanto al matrimonio naturale, un altro modello di matrimonio cristiano con specifici requisiti soprannaturali»<sup>19</sup>.

I rilievi che precedono mettono in luce un costante e crescente richiamo alla realtà naturale del coniugio, cui è indissolubilmente collegata la dimensione della sacramentalità, attesa l'inconfigurabilità di un modello di matrimonio cristiano orientato *ad salutem animarum* accanto al matrimonio naturale. La rilevanza attribuita al matrimonio, inteso come matrimonio naturale, consente di sganciare la validità dello stesso dalla fede personale dei nubendi, cui si richiede soltanto di essere *bene dispositi*; ciò dal punto di vista giuridico conduce ad una forte marginalizzazione della esclusione della sacramentalità che non può acquisire rilevanza esclusivamente in relazione alla fede dei nubendi, ma che viene in considerazione solo se ed in quanto capace di incidere negativamente sul patto coniugale. In tal modo, pur prendendo le mosse da un presupposto non giuridico, di fatto si producono delle conseguenze assai rilevanti sul piano del diritto, soprattutto con riguardo ai giudizi di nullità del matrimonio.

Tanto viene chiarito sempre nella medesima Allocuzione, allorquando il Pontefice afferma che

«questa verità non deve essere dimenticata al momento di delimitare l'esclusione della sacramentalità (cf. can. 1101 § 2) e l'errore determinante circa la dignità sacramentale (cf. can. 1099) come eventuali capi di nullità».

<sup>18</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad Rotam Romanam*, 1 febbraio 2001, n. 8, in A.A.S., 93 (2001), 364.

<sup>19</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad Rotam Romanam*, 30 gennaio 2003, n. 8, in A.A.S., 95 (2003), 397.



Infatti, si legge ancora nell'Allocuzione:

«per le due figure è decisivo tener presente che un atteggiamento dei nubenti che non tenga conto della dimensione soprannaturale del matrimonio, può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale. La Chiesa cattolica ha sempre riconosciuto i matrimoni tra i non battezzati, che diventano sacramento cristiano mediante il battesimo dei coniugi, e non ha dubbi sulla validità del matrimonio di un cattolico con una persona non battezzata se si celebra con la dovuta dispensa»<sup>20</sup>.

Lo stesso Ponente sottolinea che la mancanza di una vita spirituale o di fede personale di per sé non rende invalido il consenso matrimoniale salvo che non inficia anche il patto coniugale con deliberata volontà<sup>21</sup>.

#### **4 - Collocazione sistematica dell'esclusione della dignità sacramentale**

Proseguendo nella parte *in iure* della sentenza del 27 febbraio 2004, il Ponente precisa che due possono essere le modalità di escludere la sacramentalità<sup>22</sup>: 1) con atto positivo di volontà assoluto e prevalente<sup>23</sup>; 2) con un semplice atto di volontà<sup>24</sup>.

Il Ponente, richiamando sia la giurisprudenza tradizionale<sup>25</sup>, sia quella più recente in tema di esclusione della sacramentalità, sembra riconoscere dignità autonoma al capo di nullità<sup>26</sup>.

<sup>20</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio*, cit., 397.

<sup>21</sup> Cfr. sentenza c. Stankiewicz, 27 febbraio 2004, cit. (cfr. nt. 1), 520, n. 13.

<sup>22</sup> "Quibus perpensis, duplus haberi potest modus excludendi matrimonii sacramentalitatem, scilicet positivo voluntatis actu absoluto et praevalenti vel voluntatis actu simplici tantum": *ibidem*, n. 14.

<sup>23</sup> L'esclusione della dignità sacramentale, in tal caso, ha rilevanza se investe il *matrimonium ipsum*.

<sup>24</sup> L'esclusione diretta della dignità sacramentale assume rilievo, secondo la giurisprudenza più recente, invece, senza investire la dimensione naturale e umana del matrimonio.

<sup>25</sup> Cfr. anche A. STANKIEWICZ, *De Iurisprudentia Rotali recentiore circa simulationem totalem et partiale*, in *Monitor Ecclesiasticus*, vol. CXXII (Jul. - Dec. 1997), III-IV, 425 ss.

<sup>26</sup> Sulla difficoltà di un inquadramento sistematico dell'esclusione della sacramentalità riportiamo le parole del Prof. Moneta: "La indubbia correttezza delle argomentazioni che hanno portato a far emergere un nuovo ed autonomo capo di nullità derivante dall'esclusione della sacramentalità del matrimonio (...) non ha però



Innanzitutto riprendendo la tesi propugnata dalla dottrina e dalla giurisprudenza tradizionali, che collegavano l'esclusione della dignità sacramentale all'esclusione del *matrimonium ipsum* (chi rifiuta il sacramento con volontà assoluta e prevalente, esclude al tempo stesso il contratto)<sup>27</sup>, chiosa sostenendo che tale ipotesi di esclusione della *ratio sacramenti* dal consenso nuziale conduce ad una *species* di simulazione totale<sup>28</sup>.

Discorso analogo aveva fatto Stankiewicz in una sentenza del 1981, in cui distingueva l'esclusione del *matrimonium ipsum* in senso proprio (tipico di chi con atto positivo di volontà esclude la società permanente di tutta la vita fra uomo e donna tesa alla procreazione o anche l'intima comunione di vita ordinata al *bonum coniugum* e al *bonum prolis*) e in senso improprio, facendo rientrare nella seconda categoria il caso in cui il nubente esclusa in modo assoluto il sacramento, tanto da non volere neanche il matrimonio, alla stessa stregua di colui che celebra il matrimonio soltanto *pro forma*, rifiutando il contratto naturale<sup>29</sup>.

---

fatto venir meno ogni dubbio o perplessità su di esso. Se si riflette attentamente su questa nuova figura di simulazione è difficile sottrarsi all'impressione di una certa resistenza che le impedisce di inserirsi armoniosamente nel più generale contesto del sistema matrimoniale canonico e ancor più di calarsi nella concreta realtà umana delle vicende matrimoniali (cfr. P. MONETA, *L'esclusione del sacramento e l'autonomia della fattispecie*, in AA.VV., *Matrimonio e sacramento*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004, 79).

<sup>27</sup> P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, vol. I, Typis Polyglottis Vaticanis, Parigi 1891, p. 86, n. 907; F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, vol. V, *De matrimonio*, Marietti, Torino, 1961, p. 532. In giurisprudenza cfr. c. Staffa, 5 agosto 1949, vol XLI, 468, n. 2; c. Pasquazi, 28 luglio 1960, *RRDec.*, vol. LII, 429, n. 3; c. Masala, 20 novembre 1969, vol. LVI, 1034, n. 4; c. Fiore, 17 luglio 1973, vol. LXV, 593, n. 4; c. Corso, 30 maggio 1990, vol. LXXXII, 414, n. 12.

<sup>28</sup> "Hic tamen modus excludendi sacramenti rationem e consensu nuptiali speciem simulationis totalis ingreditur". Cfr. Sentenza *coram* Stankiewicz, 27 febbraio 2004, (cfr. nt. 1), 521, n. 14. Lo stesso Ponente in uno scritto precisa che le poche cause definite dalla Rota Romana nel periodo precedente la promulgazione del Codice Giovanneo-Paolino di solito erano rubricate sotto il capo della simulazione totale e spiega che "Questa collocazione sistematica, però, era dovuta anche all'interpretazione giurisprudenziale del principio dottrinale sull'inseparabilità tra il contratto nuziale e il sacramento. Per questo motivo le pronunce rotali, con il riferimento alla inseparabilità, giustificavano, o legittimavano la definizione delle cause per l'esclusione della sacramentalità «sub specie simulationis totalis» e, in modo più preciso, «ex simulatione totali consensus per exclusionem sacramentalitatis coniugii», ovvero «ob simulationem totalem ob exclusam dignitatem sacramenti matrimonii». Cfr. A. STANKIEWICZ, *La giurisprudenza*, cit. (cfr. nt. 13), 105.

<sup>29</sup> Cfr. sentenza c. Stankiewicz, Romana, 29 gennaio 1981, *RRDec.*, vol. LXXIII, 47, n. 6: «Exclusio autem ipsius matrimonii habetur, si contrahens positivo voluntatis actu excludat societatem permanentem inter virum et mulierem ad filios procreandos (can.



Il Ponente, in secondo luogo, riprende la giurisprudenza più recente<sup>30</sup>, che ha pacificamente ritenuto che l'esclusione diretta della sacramentalità invalida il consenso matrimoniale<sup>31</sup>, come lo invalida quella prevalente, sebbene la dignità sacramentale, in senso stretto, non sia una proprietà essenziale del matrimonio, né un elemento essenziale, ma costituisca la *dimensione spirituale*<sup>32</sup> dello stesso matrimonio, in forza del battesimo di entrambi i contraenti<sup>33</sup>.

Con riguardo alla posizione assunta dalla giurisprudenza recente, il Ponente si preoccupa di precisare che l'efficacia canonico-giuridica dell'esclusione diretta della sacramentalità discende dal fatto che tra i battezzati non può darsi un valido matrimonio, *nisi dignitate sacramentali exornatum* (can. 1055 § 2 CIC)<sup>34</sup>. Dunque, se qualcuno

---

1082, § 1; decis. Coram Pinto diei 9 iulii 1970, n. 2: vol. LXII, p. 768) seu intimam totius vitae communionem ad bonum coniugum et proliis ordinatam (cfr. can. 243 schem. De matr.; Communicationes 9 [1977] 122-2), aut improppie, 'si contrahens absolute vult exclusionem sacramenti, ita ut sub hypothesi veri sacramenti nolit contrahere' (decis. Coram Pasquazi 1975 in causa Bellicen., nn. 4 s.). Nella sentenza vengono trattati i capi della simulazione totale ed esclusione dell'indissolubilità. Il Ponente precisa che nonostante il convenuto non fosse né praticante né credente, tuttavia ha contratto il matrimonio con una *recta intentio*, con l'*animus contrahendi*, fiducioso del buon esito del matrimonio.

<sup>30</sup> C. Burke, 23 giugno 1987, *RRDec.*, vol. LXXIX, 394, n. 2; c. Bruno, 26 febbraio 1988, *RRDec.*, vol. LXXX, 168, n. 3; c. Caberletti, 27 novembre 1998, *RRDec.*, vol. XC, 814, n. 4; c. Defilippi, 10 novembre 1999, *RRDec.*, vol. XCI, 651, n. 9; c. Turnaturi, 18 aprile 2002, n. 13.

<sup>31</sup> "ob exclusum elementum essentiale a baptizatorum matrimonio" (c. Bruno, 26 febbraio 1988, *RRDec.*, Vol. LXXX, 168, n. 3), oppure per l'esclusione della proprietà essenziale (c. Serrano, 1 giugno 1990, *RRDec.*, Vol. LXXXII, 436-437, n. 10). In dottrina cfr. **P. MONETA**, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, ECIG, Genova, 1998, 149 ss.; **M. MINGARDI**, *L'esclusione della dignità sacramentale dal consenso matrimoniale nella dottrina e nella giurisprudenza recenti*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2001; **G. BERTOLINI**, *Intenzione coniugale e sacramentalità del matrimonio*, vol. I-II, Cedam, Padova 2008.

<sup>32</sup> Il corsivo è nostro.

<sup>33</sup> "Iurisprudentia recentior tamen pacifice iam retinet directam sacramentalitatis exclusionem pariter ac illa praevalens invalidare consensum matrimoniale, quamvis dignitas sacramentalis sensu proprio nec matrimonii sit proprietas essentialis neque aliquod elementum essentiale, sed dimensionem spiritualem ipsius matrimonii constituit ratione baptismi utriusque contrahentis": sentenza c. Stankiewicz, 27 febbraio 2004, cit. (cfr. nt. 1), 521, n. 15.

<sup>34</sup> Al riguardo **S. BERLINGÒ**, *Il matrimonio dei battezzati non cattolici e l'esclusione della sacramentalità*, in **AA. VV.**, *Matrimonio e sacramento*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004, 130, osserva: «L'assioma, secondo cui non può darsi contratto matrimoniale fra cristiani che non sia al tempo stesso sacramento, può essere compreso e decifrato plausibilmente anche oggi, tanto più ai nostri giorni, se solo viene letto, in un certo senso, all'inverso: non vi può essere unione coniugale perfezionatasi 'nel Signore' e, dunque, sacramento, che non sia, ad un tempo, un



esclude la *ratio sacramenti* con un atto positivo di volontà, svuota di significato l'oggetto del consenso, perché non si può emettere un valido consenso in un coniugio che non sia sacramentale. Prova ne è che anche chi non sia perfettamente credente può essere ammesso alla celebrazione nuziale se non rifiuta la *ratio sacramenti* e accetta con retta intenzione il patto coniugale istituito da Dio<sup>35</sup>.

Le due modalità di esclusione della dignità sacramentale considerate giuridicamente rilevanti dal Ponente, l'una con atto di volontà assoluto e prevalente, l'altra con atto semplice di volontà, nell'argomentare sviluppato in sentenza vengono entrambe valorizzate, sebbene conducano alla nullità del matrimonio con percorsi diversi: nella prima ipotesi, assume rilevanza l'atteggiamento del soggetto simulante che escludendo la sacramentalità con atto di volontà assoluto e prevalente, esclude anche il *matrimonium ipsum*; in tal caso la prova della simulazione sarà più agevole. Nella seconda ipotesi, l'atto semplice di volontà, che si concretizza nell'esclusione diretta della dignità sacramentale, inficia irrimediabilmente il consenso, sebbene la relativa prova della simulazione sarà più ardua.

Deve ricordarsi, in argomento, l'opinione di autorevole dottrina secondo cui l'esclusione della dignità sacramentale ha rilevanza invalidante se investe il *matrimonium ipsum* o anche se rifluisca sull'esclusione di una proprietà o di un elemento essenziale del matrimonio. In altre parole:

«Un atteggiamento di ripulsa verso il valore sacramentale del matrimonio potrà più facilmente condurre a rinnegare anche alcuni aspetti fondamentali propri dell'unione naturale, ma di per sé stesso non potrà comportare la radicale compromissione della validità del matrimonio»<sup>36</sup>.

---

patto, o, se si preferisce ancora, un contratto uno, perpetuo ed indissolubile, proprio di coloro che intendono accedere al desco fecondo della commensalità intergenerazionale e pluriversale».

<sup>35</sup> “Efficacia autem canonico-iuridica talis exclusionis consequitur ex eo quod inter baptizatos nullum aliud haberi potest validum matrimonium, nisi dignitate sacramentali exornatum (can. 1055 § 2). Si quis igitur positivo voluntatis actu sacramenti rationem excludat, obiectum consensus vacuum inaneque reddit, quia valide consentire nequit in aliud coniugium nisi sacramentale tantum. Nec obstat quod haud perfecte in re fidei dispositus ad celebrationem nuptiarum admitti potest. Hoc enim tunc obvenit, si ille rationem sacramenti non respuat ac recta intentione foedus coniugale a Deo institutum acceptet”. Cfr. Sentenza coram Stankiewicz, 27 febbraio 2004, cit. (cfr. nt. 1), 522, n. 15.

<sup>36</sup> Cfr. P. MONETA, *L'esclusione del sacramento*, cit. (cfr. nt. 26), 85.



## 5 – La prova della esclusione della dignità sacramentale

L'ultimo aspetto affrontato nella parte *in iure* della sentenza è, come di consueto, quello probatorio.

Il Ponente spiega che nel diritto matrimoniale canonico vige la *praesumptio iuris* di conformità della volontà interna con la manifestazione esterna nella celebrazione delle nozze; infatti il consenso interno dell'animo dei nubenti si presume conforme alle parole o ai gesti posti in essere nella celebrazione del matrimonio. Sottolinea il Ponente, con la chiarezza che lo caratterizza, che, in sede di giudizio di nullità matrimoniale, la negazione della simulazione, resa dal presunto simulante in sede di interrogatorio, rafforza la richiamata *praesumptio iuris*.

Aggiunge poi il Decano che, pur essendo ammessa la prova contraria, tanto riguardo alla presunzione di diritto quanto alla negazione della simulazione, tuttavia la prova deve essere idonea a superare tale doppio ostacolo, affinché il giudice raggiunga la certezza morale sulla esclusione della dignità sacramentale del matrimonio, e pertanto «*firma ac persuasiva esse debet*». «*Quam ob rem exclusio rationis sacramenti in iudicio canonico certis invictisque argumentis probari debet*»<sup>37</sup>.

Tali elementi possono essere attinti dalla confessione giudiziale del simulante, avvalorata dalle prove extragiudiziali, nonché da documenti e testimoni degni di fede; ancora, dalla *causa remota* e *proxima* della simulazione, ben distinte dalla *causa contrahendi* e, da ultimo, dalle circostanze precedenti, concomitanti e successive alle nozze.

Avverte, infine, il Ponente che, se le contraddizioni delle parti o dei testi siano tali da non potersi superare i dubbi circa l'esclusione della sacramentalità, troverà applicazione il *favor iuris* per la validità del matrimonio ai sensi del can. 1060<sup>38</sup>.

Alla luce dei principi sopra enunciati, il Ponente apre la parte *in factu* affermando chiaramente che i giudici di prima istanza sono pervenuti frettolosamente alla certezza morale sulla nullità del matrimonio per esclusione della sacramentalità, certezza morale che però pare essere più soggettiva che oggettiva. Tanto il Ponente afferma perché i giudici di prima istanza sembrano aver così concluso, non tenendo in alcuna considerazione la *praesumptio iuris* sopra richiamata e rafforzata, nel caso *de quo*, dalla negazione della simulazione ad opera

<sup>37</sup> Sentenza c. Stankiewicz, 27 febbraio 2004, cit. (cfr. nt. 1), 522, n. 16.

<sup>38</sup> *Ibidem*.



del convenuto, asserito simulante. Manca quindi la *confessio simulantis*, giacché il convenuto non solo nega di aver simulato il consenso sotto l'aspetto della sacramentalità, ma dichiara di aver accettato il matrimonio così come lo intende la Chiesa, ovvero uno, indissolubile, ordinato alla procreazione ed educazione dei figli, perpetuo; di aver accettato «Gesù Cristo tutore e guida della coppia»<sup>39</sup>. Né la parte attrice, né i testi hanno mai sentito il convenuto parlare espressamente di esclusione della dignità sacramentale dal matrimonio<sup>40</sup>. Le motivazioni della sentenza ripercorrono nella sostanza quelle del Decreto di rinvio ad ordinario esame, sempre *coram* Stankiewicz del 27 febbraio 1998<sup>41</sup>.

Dall'analisi dell'indole dell'asserito simulante, il Ponente, a fondamento della contestata esclusione della sacramentalità, non individua una *apta causa simulandi remota e proxima* nell'adesione del convenuto alla fazione politica di estrema sinistra, nell'ateismo marxista nonché nella cultura contraria alla religione, che l'attrice ritiene di poter desumere facendo leva sulla considerazione negativa che il convenuto nutriva nei riguardi dei sacerdoti secolari<sup>42</sup>.

L'asserita opposizione del convenuto al rito religioso del matrimonio e al corso di preparazione al matrimonio, la pretesa del convenuto di addobbare la Chiesa con i fiori rossi e di aggiungere il garofano rosso, simbolo del suo credo politico, al bouquet di fiori della sposa, non sono considerate circostanze sufficienti a dimostrare l'esclusione della sacramentalità<sup>43</sup>.

Il rifiuto di accostarsi all'Eucarestia da parte del convenuto al momento della celebrazione delle nozze non equivale al rifiuto della dignità sacramentale del matrimonio poiché, spiega il Ponente, ciò può accadere per varie ragioni e concerne soprattutto il *forum conscientiae*. D'altra parte, chiosa il Ponente,

«... sponsis enixe commendatur non ideo imperatur ut ad  
Sanctissimam Eucharestiam accedant ad fructuosam tantum

<sup>39</sup> Il Ponente sottolinea che lo stesso convenuto, in risposta al decreto di citazione in giudizio per la concordanza del dubbio, dichiarava: «Tengo a precisare che la scelta del matrimonio religioso, da parte mia è stata libera e consapevole. Non ho mai sostenuto di non credere nella sacramentalità del matrimonio che, tengo a precisare, liberamente celebrai in Chiesa e non comprendo con quale diritto la parte attrice possa fare un processo alle mie intenzioni sostituendosi volontariamente alla mia coscienza» (*ibidem*, 524, n. 17).

<sup>40</sup> *Ibidem*, 524, n. 18 e 25.

<sup>41</sup> Cfr. decreto c. Stankiewicz, 27 februarii 1998, inedito.

<sup>42</sup> *Ibidem*, n. 9; cfr. anche sentenza c. Stankiewicz, 27 febbraio 2004, cit. (cfr. nt. 1), 525, n. 19.

<sup>43</sup> *Ibidem*, 525 e 531, nn. 19 e 24.



sacramenti matrimonii receptionem (can. 1065 § 2)»<sup>44</sup>.

Già nel decreto di rinvio ad ordinario esame, il Ponente aveva precisato che il solo rifiuto dell'Eucarestia durante la celebrazione nuziale non può essere indizio del rifiuto della sacramentalità<sup>45</sup>.

Peraltro, le affermazioni ricorrenti dei testi parte attrice circa le considerazioni dispregiative del convenuto sui riti religiosi, ivi compreso quello del matrimonio, così come il suo asserito ateismo, a nulla rilevano, secondo il parere del Ponente, ai fini della prova della esclusione della sacramentalità<sup>46</sup>. Va osservato che nella sentenza di primo grado venivano evidenziati, nella parte *in factu*, i tratti rilevanti della personalità del convenuto, fermamente convinto delle teorie marxiste-leniniste; si sottolineava in detta sentenza che non vi era alcuna traccia di fede nell'asserito simulante, ma piuttosto «un chiaro atteggiamento di rifiuto verso il significato sacramentale del matrimonio», che derivava dalla radicale e totale adesione a dottrine atee e contrarie alle istituzioni religiose<sup>47</sup>.

Nello stesso decreto di rinvio ad ordinario esame *coram* Stankiewicz si obietta invece che non si ha automaticamente esclusione della dignità sacramentale tutte le volte in cui vi sia disprezzo del rito religioso<sup>48</sup>.

Per quanto concerne il *defectus fidei*, la cui rilevanza nel campo probatorio circa l'esclusione della sacramentalità è stata riconosciuta dallo stesso Decano<sup>49</sup>, tuttavia deve osservarsi che, nella fattispecie in esame, se il *defectus fidei* era stato considerato dai giudici di prima

---

<sup>44</sup> *Ibidem*, 527, n. 21.

<sup>45</sup> “Ceterum recusatio recipiendi sacram communionem per se nequaquam idem valet ac recusatio ipsius sacramentalitatis”: cfr. decreto c. Stankiewicz, cit. (cfr. nt. 41), n. 12.

<sup>46</sup> Cfr. sentenza c. Stankiewicz, 27 febbraio 2004, cit. (cfr. nt. 1), 534, n. 28.

<sup>47</sup> Decreto c. Stankiewicz, 27 febbraio 1998, cit. (cfr. nt. 41), n. 7.

<sup>48</sup> *Ibidem*, n. 5: “Attamen non quaelibet contemptio ritus religiosi statim dicenda est exclusio dignitatis sacramentalis matrimonii”. Citanto una c. Burke del 23 giugno 1987 il Ponente aggiunge: “Sacramentalitas, tamen, per se, non pendet a ritu nec ad ritum intrinsece spectat, sed ad novam dignitatem, bonis, supernaturalibus amplificatam, quam Christus matrimonio voluit conferre”.

<sup>49</sup> Richiamando una c. Serrano del 1 giugno 1990 (RRDec., vol. LXXXII, 439, n. 14), il Decano a conclusione del suo scritto sulla esclusione della sacramentalità, così si esprime: «... la mancanza della fede di per sé, secondo la prevalente giurisprudenza, non avrà rilevanza invalidante il consenso in presenza della “recta intentio” di celebrare il vero matrimonio. Ma nel campo probatorio essa rimane un elemento indispensabile per provare l'esclusione della sacramentalità, dove “maius pondus aquirit defectus fidei” come nell'esclusione dell'indissolubilità»: cfr. A. STANKIEWICZ, *La giurisprudenza*, cit. (cfr. nt. 13), 110.



istanza come *causa simulandi*, prevalente sulla *contrahendi*<sup>50</sup>, agli occhi del Ponente il tutto non assume rilievo, in quanto si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni di parte attrice, contestate puntualmente e con ampiezza di argomenti dal convenuto che, invece, dichiara di aver ricevuto un'educazione basata su principi cattolici e sostiene, altresì, di non essere mai venuto meno al credo religioso<sup>51</sup>.

Peraltro, il *defectus fidei*, nel caso in esame, non avrebbe avuto comunque alcuna rilevanza invalidante il consenso, attesa la *recta intentio* del convenuto nel celebrare il matrimonio<sup>52</sup>. Infatti dalle dichiarazione dei testi di parte convenuta emerge da un lato che lo stesso, pur polemico nei riguardi della Chiesa o di una parte di essa, era comunque restato un credente<sup>53</sup> e per altro verso che egli si era accostato alle nozze così come vuole la Chiesa, tanto da non contemplare neanche come remota eventualità il ricorso al divorzio in caso di esito infelice dell'unione coniugale<sup>54</sup>.

Come si è osservato, i principi enunciati nella parte *in iure* della sentenza esaminata trovano adeguata applicazione nella parte *in facto* della medesima pronuncia; l'asserita esclusione della dignità sacramentale avrebbe avuto rilevanza ai fini della nullità in presenza di una *confessio simulantis*. Ad *abundantiam* il Decano sottolinea la mancanza nel convenuto di una *intentionem ineundi matrimonium divoratio solubile*<sup>55</sup>.

Giova rilevare che il *defectus fidei* è stato considerato come *causa*

<sup>50</sup> Nella sentenza emessa dal Tribunale di prima istanza, appellata in Rota, si afferma il principio secondo cui il battezzato, che contrae matrimonio senza fede, in rapporto alla sacramentalità può assumere una duplice posizione, o si trova nella posizione di escludere positivamente la sacramentalità o si trova nella posizione dell'errore. Tale assunto viene puntualmente contestato da Stankiewicz nel Decreto di rinvio ad ordinario esame del 27 febbraio 1998 (cfr. nt. 41). Tale nesso causale contrasta con quelle norme del Codice di Diritto Canonico che consentono di contrarre matrimonio anche a coloro che hanno abbandonato la fede cattolica (can. 1071 § 1, n. 4 e § 2): è sufficiente che colui il quale abbia notoriamente abbandonato o la fede non escluda i fini e le proprietà essenziali del matrimonio (can. 1125, n. 3), non si richiede minimamente il recupero della fede abbandonata.

<sup>51</sup> Sentenza c. Stankiewicz, 27 febbraio 2004, (cfr. nt. 1), 535, n. 29.

<sup>52</sup> Cfr. A. STANKIEWICZ, *La giurisprudenza*, cit. (cfr. nt. 13), 110. La questione *defectus fidei* era stata analizzato in modo approfondito dal Ponente in una c. Stankiewicz del 29 aprile 1982 (RRDec., vol. LXXIV, 248, n. 4). In questa sentenza emerge chiaramente che il rifiuto della fede assume rilevanza come prova della simulazione totale se connesso al rifiuto della società permanente fra uomo e donna in ordine alla procreazione dei figli.

<sup>53</sup> Sentenza c. Stankiewicz, 27 febbraio 2004, (cfr. nt. 1), 536, n. 30.

<sup>54</sup> *Ibidem*, 537, n. 31. Cfr. anche Decreto c. Stankiewicz, 27 febbraio 1998 (cfr. nt. 41), n. 8.

<sup>55</sup> *Ibidem*



*simulandi proxima e remota* in una sentenza coram Stankiewicz del 1982, affermativa per simulazione totale, in quanto aveva generato una *intentio contra matrimonium ipsum*, celebrato per convenienza: in questo caso il rifiuto della fede si accompagnava al rifiuto di costituire una società permanente ordinata alla procreazione<sup>56</sup>.

Così, il caso del matrimonio celebrato solo *pro forma* a causa di un difetto di fede può assumere rilevanza ai fini probatori della simulazione totale, come scrive Stankiewicz in una sentenza del 18 aprile 1986, richiamando la *Familiaris Consortio*, allorquando l'asserito simulante svuoti il rito attraverso una esclusione della *intentio* generale (l'accettazione del piano di Dio sul matrimonio e, quindi, almeno implicitamente, ciò che vuole la Chiesa) e sacramentale (la donazione e accettazione reciproca dei coniugi) al fine di costituire un *consortium vitae*<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup> «Is enim non solum nullum fidei vestigium ac gratiae desiderium praestat, sed etiam, saltem implicite, societatem permanentem inter virum et mulierem ad filios procreandos ordinatam (can. 1082 § 1) reicit eamque aspernatur». E ancora: «... causa simulandi ponenda est in animo ac indole ipsius actoris, qui non solum ab omnibus atheus ac religionis expers praedicatur, sed etiam sollicitus tantum de egoistico animo suo satisfaciendo»: cfr. sentenza c. Stankiewicz, 29 aprile 1982, *RRDec.*, vol. LXXIV, 253, nn. 4 e 11. Il nesso causale tra fede e *intentio* emerge anche in una c. Stankiewicz del 19 maggio 1988, *RRDec.*, vol. LXXX, 325, n. 5: «obliviscendum non est eos qui fidem catholicam repudiant saepe saepius et doctrinam catholicam de matrimonio detrectare, praesertim vero quod spectat ad rationem sacramenti ipsius matrimonii vel ad vinculi indissolubilitatem». Cfr. anche una c. Stankiewicz, 25 aprile 1991, *RRDec.*, vol. LXXXIII, 283, n. 5: «At qui ob firmam adhaesionem atheismo systematico qualecumque a Deo dependentiam respuit, difficulter potest rectam efformare intentionem, verum scilicet matrimonium ineundi cum implicita saltem intentione faciendi quod facit Ecclesia, quoniam, praeter repudiationem dignitatis sacramentalis, etiam contra vinculum indissolubile, libertatem personalem astringens, potissimum repugnabit». Così in una c. Stankiewicz, 19 maggio 1988, vol. LXXX, 325, n. 5, e in una c. Stankiewicz, 25 aprile 1991, vol. LXXXIII, 282, n. 5, in cui emerge, a tal proposito, il richiamo costante alla *Familiaris Consortio*.

<sup>57</sup> «Haec vero recta intentio generalis, acceptandi scilicet 'Dei consilium de matrimonio' atque assentiendi, saltem implicite, ei 'quod Ecclesia fecere intendit cum matrimonium celebrat', inesse debet in peculiari intentione sacramentum matrimonii celebrantium, id est in eorum actu voluntatis, quo sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum inter se coniugium (can. 1057 § 2)»: cfr. sentenza c. Stankiewicz, 18 aprile 1986, *RRDec.*, vol. LXXVIII, 400, n. 5. Nella stessa sentenza c. Stankiewicz il Ponente, a proposito della rilevanza probatoria del matrimonio celebrato *pro forma*, avverte che «...matrimonii pro forma tantum celebratio totalem coniugii simulationem per se non inducit, nisi alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu ex ritu nuptiali pro forma celebrato removerit mutuam traditionem et acceptationem ad constituendum consortium coniugale, aut ritum ipsum reddiderit vacuum per exclusionem intentionis generalis et vere sacramentalis, scilicet faciendi quod facit Christus et Ecclesia dum celebratur matrimonium baptizatorum, quia sine



Nella sentenza in esame il Ponente individua la *causa contrahendi* semplicemente nell'amore reciproco dei nubendi e non già nella pressione familiare asseritamente subita dal convenuto, tesi questa avallata dalla sentenza di primo grado e al cui proposito il Ponente così si esprime: «*Agitur tamen de conjecturis a parte actrice propositis*».<sup>58</sup>

Nell'analisi delle circostanze postnuziali il Ponente si sofferma sia sulla mancanza di prole, nonostante il desiderio di entrambi i coniugi, sia sull'iniziativa dell'abbandono della casa coniugale, messa in atto dalla moglie e subita dal marito, avvenuta non certo a causa della esclusione della dignità sacramentale del matrimonio da parte del convenuto<sup>59</sup>.

## 6 – Considerazioni conclusive

Alla luce dell'analisi svolta, che riteniamo sia utile per una visione d'insieme della pronuncia in esame, ci sia consentito formulare alcune considerazioni per dare doveroso risalto ai meriti del Decano, Ponente ed estensore della sentenza.

Non deve tacersi la difficoltà dei Tribunali nell'affrontare la fattispecie della esclusione della dignità sacramentale che spesso viene affiancata ad altri capi di nullità, come l'esclusione dell'indissolubilità o la simulazione totale. Tanto rileva quale ulteriore sintomo, laddove ce ne fosse bisogno, della problematicità e delicatezza che caratterizzano il tema della esclusione del profilo sacramentale del matrimonio.

Come già più sopra accennato la sentenza del 27 febbraio 2004 costituisce davvero un punto fermo, non solo per la chiarezza dell'orientamento in essa delineato, ma anche perché tale risultato è conseguito all'esito di un *iter* meticoloso ed attento tanto al Magistero pontificio e alla riflessione teologica, quanto alla giurisprudenza rotale in materia, di cui S.E. Mons. Stankiewicz riesce ad armonizzare gli indirizzi tracciati dalla giurisprudenza tradizionale e più recente con le preoccupazioni espresse da Giovanni Paolo II nelle Allocuzioni del 2001 e del 2003, con ciò offrendo luminosa prova di grande saggezza ed equanimità.

In altre parole va dato merito al Decano di essersi fatto carico di dare sviluppo, in tema di esclusione della sacramentalità, al percorso pastorale e giuridico tracciato da Giovanni Paolo II, dapprima con la

---

intentione huiuscemodi, saltem implicita, sacramentum matrimonii non oritur»: cfr. *ibidem*, 401, n 8.

<sup>58</sup> Sentenza c. Stankiewicz, 27 febbraio 2004, cit. (cfr. nt. 1), 538, n. 32.

<sup>59</sup> *Ibidem*, 538, n. 33.



*Familiaris Consortio* e successivamente con le citate Allocuzioni. Come già più sopra rilevato, nell'Allocuzione alla Rota Romana del 2003, dopo un richiamo ai possibili equivoci scaturenti da un improprio rilievo conferito alla sacramentalità del matrimonio e alla necessità della fede riconnessa a tale dimensione, si evidenzia quanto segue: il nubente deve essere soltanto *bene dispositus* e deve avvicinarsi alla realtà naturale della coniugalità con *retta intenzione*.

È tangibile la preoccupazione del Pontefice sulle possibili conseguenze negative che l'assolutizzazione del requisito della *fides* può produrre, sia con riguardo alla genesi, sia con riferimento alla patologia del vincolo matrimoniale: avallare un enfatico irrigidimento della *fides* come *conditio sine qua non* in relazione al matrimonio, avrebbe infatti potuto comportare, per un verso, una significativa diminuzione del numero di fedeli che vi si sarebbero accostati; per altro verso, sul versante della giustizia canonica, ciò avrebbe potuto provocare un rilevante e frequente ricorso all'esclusione della sacramentalità, come capo di nullità del matrimonio. Né deve trascurarsi peraltro che le parole di Giovanni Paolo II nella richiamata Esortazione apostolica e nelle due Allocuzioni di certo sono frutto di una riflessione tutt'altro che avulsa dal coevo contesto storico<sup>60</sup>.

Di tali profili e delle preoccupazioni espresse *apertis verbis* dal Pontefice è senz'altro consapevole il Decano, che si fa carico di delineare il già ricordato orientamento giurisprudenziale *in subiecta materia*.

L'importanza del contributo offerto con la citata sentenza si rivela quindi coerente con l'impostazione raccomandata da Giovanni Paolo II sia con riguardo all'istituto del matrimonio, che, come sacramento di una realtà già esistente nell'ordine della Creazione, resta aperto a tutti<sup>61</sup>, purché ci si avvicini con *recta intentio*, non essendo riservato solo a chi è *confirmatus fide*, sia con riguardo alla giustizia canonica, atteso che detta sentenza delinea il corretto ambito di operatività dell'esclusione della sacramentalità, impedendo ogni potenziale abuso nei termini sopra chiariti.

---

<sup>60</sup> R. COPPOLA, *Divorzio e secolarizzazione in Italia e in Spagna*, in *Studi in onore di Lorenzo Spinelli*, Mucchi, Modena 1989.

<sup>61</sup> Anche se, come avverte acutamente autorevole dottrina, in una società post-cristiana «... il matrimonio non è più percepito come uno, indissolubile, aperto alla procreazione, sacramentale. La falsa rappresentazione dell'istituto comporta l'impossibilità di porre in essere una effettiva simulazione»: cfr. G. DALLA TORRE, *Il valore della presunzione del can. 1101 in una società secolarizzata*, in AA. VV., *Matrimonio e sacramento*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004, 73.